

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 7 Gennaio 2010

INFORMATIVA N. 1-2010: LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010

Elenchiamo di seguito le disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2010. Ricordiamo che tale Finanziaria ha un contenuto ridotto poiché si inserisce nella programmazione economica-finanziaria per il triennio 2010-2013 mentre le principali misure fiscali sono già state ricomprese nei cosiddetti "Decreto anti-crisi" e "Manovra d'estate".

DETRAZIONE IRPEF 36%

La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2012, fermi restando gli altri contenuti della

normativa quali il limite massimo di spesa pari a euro 48.000 per ciascun immobile oggetto dell'intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.

É prorogata altresì la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2012, a condizione che l'immobile sia ceduto o assegnato entro il 30.6.2013.

ALIQUOTA IVA INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L'aliquota IVA applicabile "a regime" alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa) **è fissata nella misura ridotta del 10%**.

Si rammenta che, ad oggi, l'aliquota ridotta del 10% è già prevista per gli interventi di cui alle citate lett. c) e d), mentre è applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata da ultimo dalla Finanziaria 2008.

In conseguenza di ciò le nuove aliquote "A REGIME" nella misura ridotta del 10% si riferiscono ai seguenti interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro;
- risanamento e ristrutturazione edilizia.

DURC PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Con il comma in esame viene "rivisto" quanto disposto dalla c.d. "Manovra d'estate" in materia di commercio ambulante e DURC.

In particolare, è ora riservata alla potestà legislativa regionale in materia di attività economiche, la possibilità di subordinare l'esercizio del commercio ambulante alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La mancata presentazione del documento, in sede di richiesta di rilascio iniziale, oppure annuale, della licenza all'esercizio dell'attività commerciale, comporta per l'ambulante la sospensione dell'autorizzazione stessa per un periodo di 6 mesi.

DETAZZAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ"

È confermata la proroga per il periodo 1.1.2010 – 31.12.2010 dell'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di "premi produzione":

- su un importo massimo complessivo lordo di euro 6.000;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva ex art. 2, D.L. n. 93/2008.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili (e con destinazione agricola) **e delle partecipazioni in società non quotate posseduti all'1.1.2010** (non in regime di impresa) da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 31.10.2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).

Si rammenta che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) e al 2% (per partecipazioni non qualificate).

CREDITO D'IMPOSTA "RICERCA & SVILUPPO"

Per gli anni 2010 e 2011 è riproposta la concessione di un credito d'imposta per le spese relative all'attività di "ricerca & sviluppo".

Le modalità attuative saranno stabilite da un apposito DM. In particolare il comma 236 prevede che potranno essere individuate nuove tipologie di investimenti agevolabili nonché “/ *soggetti beneficiari meritevoli*” dell’agevolazione.

NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 01.01.2010

Dal 1 gennaio 2010 il tasso di interesse legale passa dal 3% al 1%.

Tale variazione ha effetto in diversi ambiti e in particolare:

- rapporti creditori - debitori
- il ravedimento operoso
- l’usufrutto e le rendite vitalizie.

Per quel che riguarda i rapporti fra debitori e creditori si fa presente che la modifica del tasso di interesse legale opera anche in materia di locazione di immobili urbani relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale. Invece per quel che riguarda i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che hanno ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi gli interessi di mora non vengono determinati sulla base del tasso di interesse legale bensì sulla base del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE maggiorato di 7 punti percentuali (9 per i prodotti alimentari deteriorabili).

NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

A decorrere dal 2010 entrano in vigore delle nuove modalità per la compensazione del credito Iva nel mod. F24. Sono state introdotte alcune restrizioni all’utilizzabilità del credito che variano a seconda degli importi che si intendono compensare nel corso dell’anno.

- **Qualora il credito Iva che si intenda utilizzare in compensazione nel corso dell’anno sia di IMPORTO PARI O INFERIORE A 10.000 EURO non è prevista alcuna limitazione,** ovvero sono applicabili le consuete regole previste per la compensazione dei crediti tributari e la compensazione può essere effettuata a partire dal 01/01/2010 senza ulteriori adempimenti.
- **Se l’importo del credito Iva che si intende utilizzare nell’anno è SUPERIORE A EURO 10.000 MA INFERIORE A EURO 15.000 la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale** (conseguentemente in data non precedente al 16 marzo 2010). Inoltre i contribuenti sono tenuti a presentare il modello F24 utilizzando esclusivamente i servizi telematici (Entratel o Fisconline) messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che così potrà monitorare le compensazioni.
- **Se l’importo del credito Iva che si intende utilizzare nell’anno è invece SUPERIORE A EURO 15.000 la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale (conseguentemente in data non precedente al 16 marzo 2010); in questo caso però la dichiarazione Iva necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.** Anche in questo caso i contribuenti devono presentare il modello F24 avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici Entratel o Fisconline.

DISPOSIZIONI NON PROROGATE

Negli ultimi anni alcune disposizioni a favore di determinati settori e soggetti sono state oggetto di ripetute proroghe e riproposte di volta in volta per l'anno successivo.

Nella Finanziaria 2010 spicca l'assenza della proroga di alcune disposizioni tra cui evidenziamo:

- il beneficio a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 t;
- la deduzione forfetaria per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
- la detrazione Irpef 19% delle spese per l'autoaggiornamento e la formazione riconosciuta a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- la detrazione Irpef 19% delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina